

REGOLAMENTO (CEE) N. 1735/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 giugno 1990

che istituisce una vigilanza comunitaria preventiva applicabile alle importazioni di taluni tipi di calzature originari della Corea del Sud e di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune applicabile alle importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3365/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

previe consultazioni in seno al comitato istituito dal regolamento (CEE) n. 288/82,

considerando quanto segue

PROCEDURA

Nell'agosto 1988 la Commissione è stata informata da taluni Stati membri del fatto che le importazioni nella Comunità di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan continuavano ad aumentare, nonostante le misure di limitazione autorizzate per l'Italia⁽³⁾ e la Francia⁽⁴⁾. In tale occasione, i suddetti Stati membri e altri che erano contrari all'applicazione di nuove misure di carattere regionale hanno chiesto alla Commissione di riesaminare a livello dell'intero mercato comunitario l'evoluzione di tali importazioni e il loro effetto sull'industria comunitaria.

Le domande degli Stati membri erano corredate di elementi di prova relativi all'andamento delle importazioni dei prodotti in questione e alle condizioni in cui esse vengono effettuate, in particolare a livello di prezzi.

Sono state altresì fornite indicazioni riguardo all'impatto delle importazioni in esame sulla produzione comunitaria di prodotti simili e concorrenti.

Avendo deciso, previa consultazione, che gli elementi in suo possesso erano tali da giustificare un'inchiesta, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁵⁾, l'apertura di una procedura d'inchiesta comunitaria sulle importazioni nella Comunità di calzature originarie della Corea del Sud e di Taiwan.

⁽¹⁾ GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 325 del 10. 11. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 54 dell'1. 3. 1988, pag. 59.⁽⁴⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1988, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. C 215 del 17. 8. 1988, pag. 6.

La Commissione ha ufficialmente informato gli importatori notoriamente interessati ed ha offerto a tutte le parti interessate la possibilità di rendere noto per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un'audizione.

Molti importatori hanno colto l'occasione per comunicare per iscritto il loro punto di vista rispondendo al questionario loro inviato dai servizi della Commissione.

Vari argomenti sono stati addotti a nome dei produttori comunitari dalle diverse federazioni nazionali dell'industria calzaturiera e dalla Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC).

Inoltre, durante tutto il mese di dicembre del 1988, la Commissione ha organizzato audizioni alle quali hanno partecipato le seguenti organizzazioni e società

Produttori:

- Confédération Européenne de l'Industrie de la Chaussure, B-1030 Bruxelles
- Fédération Nationale de l'industrie de la Chaussure de France, F-75008 Parigi
- Hauptverband der Deutschen Schuhindustrie e.V.; D-6050 Offenbach a/Main
- Associazione nazionale calzaturifici italiani, I-20123 Milano
- Fédération belge de l'industrie de la Chaussure, B-1030 Bruxelles
- Federatie van Nederlandse Schoenfabrikanten, NL-5037 AA Tilburg
- British Footwear Manufacturers Federation, UK London W1V 5HB
- Federation of Irish Footwear Manufacturers, IRL Dundalk
- Skofabrikantforeningen, DK-1358 Copenhagen
- Hellenic Association of Footwear Manufacturers and Exporters, GR-11710 Atene
- Federación de industrias del Calzado español, E-28006 Madrid
- Associação portuguesa dos Industrias de Calçado, componentes e artigos de Peles e seus sucedaneos, P-4000 Porto

Importatori nella CEE

- Reebok France, F-78530 Buc
- Reebok Deutschland GmbH, D-8011 Heimstetten
- Reebok International Ltd, UK Bolton BL1 1PP
- Oppenheimer Wolff & Donnelly, B-1050 Bruxelles rappresentante Nike (UK) Ltd, Nike International Ltd (Deutschland)